



UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI PESCARA

Area Dirigenziale Risorse Umane

DIVISIONE 13

Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori



DATA E N. DI PROTOCOLLO ATTRIBUITI AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DI ATENEO

Oggetto: Indizione n. 01 procedura selettiva - ai sensi dell'art. 18 co. 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per la chiamata di n. 01 posto di Professore di seconda fascia D.M. 1673 del 29/10/2024 *"Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale"*

CODICE Ud'A	GSD	SSD	DIPARTIMENTO	NP
2025 - 091	13/ECON-04 ECONOMIA APPLICATA (EX SC 13/A4)	ECON-04/A ECONOMIA APPLICATA (EX SSD SECS-P06)	STUDI SOCIO-ECONOMICI, GESTIONALI E STATISTICI	1

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la L. 09/05/1989, n. 168, e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Vista la L. 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Vista la L. 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Visto il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- Vista la L. 27/12/1997, n. 449, e s.m.i., "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- Vista la L. 03/07/1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Vista la L. 15/04/2004, n. 106, e s.m.i., "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";
- Vista la Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";
- Vista la L. 31/03/2005, n. 43, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280";
- Vista la L. 04/11/2005, n. 230, e s.m.i., "Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246";
- Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso del pubblico";
- Vista la L. 09/01/2009, n. 1, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";
- Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89, valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;
- Visto il D.P.R. 14/09/2011, n. 222, e s.m.i. Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240;
- Vista la L. 12/11/2011, n. 183, "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, e s.m.i., "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30/12/2010, n. 240";

Visto il D.L. 09/02/2012, n. 5, "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 04/04/2012, n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c) e lettera c-bis);

Visto il D.M. 07/06/2012, n. 76, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012, "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";

Vista la L. 06/11/2012, n. 190, e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.P.C.M. 22/02/2013, "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71";

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015 n. 4/2015, e s.m.i., "Disciplina della firma digitale dei documenti classificati";

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il D.M. 07/06/2016, n. 120, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";

Vista la Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132, "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010;

Vista la L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'art. 1, comma 629, che prevede la progressione economica per classe biennale, con decorrenza dall'anno 2020;

Visto il D.M. 08/08/2018 n. 589 che definisce i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2- 3 e 4;

Visto il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019;

Richiamata la nota di richiesta chiarimenti al MIUR prot. n. 25721 del 09/04/2019;

Visto il parere prot. n. 7317 del 16/04/2019 reso dal MIUR (acquisito al Protocollo Generale di Ateneo al n. 27199 del 16/04/2019) che recita "... il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale debba essere titolo valido e posseduto dai candidati all'atto dell'ammissione al procedimento di chiamata ovvero alla scadenza del termine della presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso...";

Vista la nota prot. 990 del 18/04/2019 del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di procedure ex articoli 18, 22 e 24 della L. 240/2010 – Cause di incompatibilità;

Visto il D.L. 09/01/2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

- Vista la nota MUR prot. n. 976 del 20/01/2021, acquisita agli atti con prot. n. 3878 del 21/01/2020, con la quale il Ministero precisa che, stante il regime di specialità previsto per il rapporto di impiego dei docenti universitari, le procedure di reclutamento vengono disciplinate direttamente dalla L. 240 del 2010, che racchiude espressamente le norme in materia di "organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"; in particolare, alle procedure di reclutamento di docenti universitari si applica l'art. 18 della L. 240 del 2010 in quanto legge speciale, mentre non trova applicazione l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il D.L. 30/12/2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe 2022), "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, convertito, con modificazioni, in L. 25/02/2022, n. 15;
- Visto il D.L. n. 36/2022, convertito in L. 79/2022 di riforma della L. n. 240/2010;
- Visto il D.Lgs. n. 104 del 27/06/2022 di attuazione delle direttive dell'Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;
- Vista la legge 29/12/2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O.;
- Visto il D.L. 29/12/2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022, S.O., convertito, con modificazioni, nella Legge 24/02/2023, n. 14;
- Visto il D.D. 28/07/2023, n. 1211 "Bando per la formazione delle commissioni nazionali 2023-2025 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale";
- Vista la legge 30/12/2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;
- Visto il D.L. 30/12/2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe 2024) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18;
- Visto il D.M. 10/05/2023, n. 456, "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto il D.M. 30/07/2024 n. 1103 di integrazione al D.M. n. 456 del 10/05/2023 acquisito al Protocollo Generale di Ateneo al n. 83559/2024 del 28/10/2024;
- Visto l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 come convertito dalla L. n. 79/2022 che recita: *"Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari"*;
- Visto il D.M. n. 639 del 02/05/2024 - Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede: *"I gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori e sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente e del ricercatore. I gruppi scientifico-disciplinari sono, altresì, utilizzati per le ulteriori finalità previste dalla legge"*;
- Ritenuto opportuno indicare sia la classificazione di cui al D.M. 639/2024 sia la classificazione di cui al D.M. 855/2015;
- Richiamata la nota rettorale prot. n. 55019 del 12/07/2024 avente ad oggetto *"Requisito di ammissione bandi ex art. 18 e 24 L. 240/2010 per posti di prima e seconda fascia e GSD → Quesito"* con cui l'Ateneo ha chiesto chiarimenti al MUR in merito ai requisiti di accesso previsti per la partecipazione a procedure indette ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010, alla luce del D.M. 639/2024;
- Vista la nota MUR prot. n. 215 del 16/07/2024 acquisita agli atti con prot. n. 56376 del 17/07/2024 avente ad oggetto *"Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante "la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle*

relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240". Chiarimenti in merito al superamento del macrosettore concorsuale in relazione alle procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" che, riguardo al quesito posto con nota rettorale prot. n. 55019 del 12/07/2024, così recita: " (...) alla luce di quanto disposto dal menzionato art. 14, comma 6-ter, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), nonché dell'intervenuta pubblicazione, in data 9 maggio 2024, del decreto ministeriale n. 639, recante la determinazione (ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari, per le procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandite dal 9 maggio 2024 in poi, devono necessariamente essere utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari. In relazione a tali procedure, ogni riferimento – contenuto in disposizioni normative e regolamentari – al settore concorsuale e al macrosettore concorsuale deve intendersi riferito, in via esclusiva, al gruppo scientifico-disciplinare, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'istituto del macrosettore concorsuale non più in vigore";

- Visto il D.M. n. 773 del 10/06/2024 - Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati – Reg. Corte dei conti del 5 luglio 2024, n. 1941;
- Visto il D.M. 1170 del 07/08/2024 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024";
- Visto il D.M. 1673 del 29/10/2024 "Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale";
- Dato atto che, in virtù del citato Piano Straordinario, l'Università degli Studi di Chieti-Pescara è risultata assegnataria di 0,59 punti organico (tabella 1 allegata al Decreto ministeriale 29 ottobre 2024, n. 1673);
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 29.10.2024, n. 1673, con riferimento al citato Piano straordinario, le procedure devono essere indette entro il 31 dicembre 2025 con termine per la presa di servizio fissata al 31 dicembre 2026;
- Visto il D.P.C.M. del 27/11/2024 "Indirizzi per la programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2025, n. 17;
- Vista la legge n. 199 del 20/12/2024 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. G.U. n. 302 del 27-12-2024;
- Visto l'art. 1 del D.L. 27/12/2024 n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025) "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 27/12/2024 convertito con modificazioni in L. 21/02/2025 n. 15 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 45 del 24/02/2025;
- Vista la legge n. 207 del 30/12/2024 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31/12/2024;
- Visto il D.M. 36 del 23/01/2025 "Contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2024" (Punti organico 2024 – turn over 2023) con il quale sono stati assegnati all'Ateneo 22,26 punti organico;
- Visto il D.P.C.M. 04/07/2025 "Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2025" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 del 25/07/2025);
- Visto il D.M. 719 del 09/10/2025 "Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2025" con il quale sono stati attribuiti all'Ateneo 18,63 P.O., Registrato alla Corte dei conti il 23/10/2025 n. 2130;
- Visto il D.M. 595 del 07/08/2025 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025";
- Richiamato lo Statuto dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012 e ss.mm.ii;
- Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17/12/2013) e ss.mm.ii.;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii.;
- Richiamato il Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale, emanato con D.R. n. 953 del 16/06/2022;
- Richiamato il Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, consultabile sul sito web di Ateneo;
- Richiamato il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2024/2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/10/2024 su parere del Senato Accademico reso nella seduta del 18/10/2024;

Richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2025 e dal Senato Accademico nella seduta del 12/02/2025;

Viste le convenzioni in essere tra l'Ateneo e le Aziende Sanitarie Locali di Chieti e Pescara rispettivamente del 18/12/2007 e del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, dalle rilevazioni ministeriali concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è attualmente pari a circa euro 123.517,59 (rif.to DM 719 del 09/10/2025);

Richiamate le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 30/07/2024, del 12/11/2024 e del 21/01/2025 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30/07/2024, del 31/10/2024 e del 29/01/2025;

Richiamata la nota rettorale prot. 78282 del 06/10/2025 *"Programmazione 2025-2027 per il reclutamento di personale docente e ricercatore: Comunicazioni"*;

Richiamata la nota rettorale prot. n. 93362 del 20.11.2025 *"Attuazione del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale – DM n. 1673 del 29.10.2024 – Comunicazioni"*;

Dato atto che con provvedimento d'urgenza prot. d'Ateneo 96555 del 28.11.2025 il Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici ha chiesto l'attivazione della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 co. 1 della L. 240/2010 – GSD 13/ECON-04 (ex S.C. 13/A4), SSD ECON-04/A (ex SSD SECS-P/06) a valere sul Piano Straordinario D.M. 1673 del 29.10.2024;

Preso atto del parere favorevole reso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 05.12.2025 prot. gen. d'Ateneo n. 100436 del 10.12.2025 in merito all'indizione del posto di cui al presente bando;

Dato atto che, per ragioni connesse alle tempistiche di indizione della procedura ai sensi del DM n. 1673/2024, il presente provvedimento viene emanato in urgenza e sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi Accademici del c.m.;

Vista la deliberazione del Dipartimento come puntualmente indicata nel Mod. 1 allegato in calce al presente bando;

Dato atto che questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis;

Accertato che la predetta assunzione, in termini di Punti Organico, graverà sulle risorse assegnate con il D.M. 1673 del 29/10/2024 *"Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale"*, nei limiti delle disponibilità concesse;

Accertato che, qualora le disponibilità a valere sul predetto DM non fossero sufficienti a coprire l'intero costo, in termini di punti organico, della procedura, vi è piena capienza sui punti organico 2025 (turn over 2024) di cui al DM 719 del 09/10/2025) con la precisazione che, qualora vi siano punti organico residui su DD.MM. precedenti, verrà preferito l'utilizzo delle disponibilità più datate;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

Atteso che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;

L'uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

D E C R E T A

Art. 1 - Oggetto della selezione

E' indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 240/2010, (Piano Straordinario D.M. 1673/2024) così come indicato negli allegati Mod. 1 (profilo) unitamente ai Modd. A e B e all'All. C che costituiscono parte integrante del presente bando.

Di seguito tabella riepilogativa della Procedura indetta con il presente bando:

CODICE Ud'A	GSD	SSD	DIPARTIMENTO	NP
2025-091	13/ECON-04 ECONOMIA APPLICATA (EX SC 13/A4)	ECON-04/A ECONOMIA APPLICATA (EX SSD SECS-P06)	STUDI SOCIO-ECONOMICI, GESTIONALI E STATISTICI	1

I pareri previsti dalla regolamentazione di Ateneo devono pervenire entro il termine di presentazione delle domande. Qualora dovessero pervenire uno o più pareri negativi, si procederà a riproporre l'esame della/e relativa/e richiesta/e di attivazione della/e procedura/e all'attenzione degli Organi Accademici.

Art. 2 - Attività da svolgere

È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo svolgere attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile.

Fatto salvo l'obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, adempiono personalmente ai compiti didattici loro attribuiti secondo le rispettive norme di stato giuridico, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 240/2010 e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento a settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono tenuti ad autocertificare annualmente lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, autocertificano, altresì, la partecipazione agli organi collegiali, l'avvenuto assolvimento dei compiti organizzativi interni e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.

L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal delegato Settore per il Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione con nota prot. n. 14830 del 02/03/2020. Si intendono, inoltre, richiamate le successive istruzioni in materia.

I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

Entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza perché avviino le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca.

Il registro annuale dell'attività didattica e di servizio agli studenti e i risultati della connessa verifica, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e ricercatori che abbiano pubblicato almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus negli ultimi tre anni. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva.

I professori e i ricercatori che non abbiano ricevuto una valutazione positiva all'esito delle verifiche di cui all'art. 8 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca e la cui produzione scientifica non risulti comunque conforme ai criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge medesima. In ogni caso per la

partecipazione alle commissioni locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico si fa riferimento ai requisiti delle vigenti disposizioni ANVUR.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo, nonché del Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'una tantum di cui all'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/03/2018, n. 197, emanato con D.R. n.134 del 30.01.2019 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

- In applicazione al disposto di cui all'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 come convertito dalla L. n. 79/2022 che recita: "Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari";

- stante l'intervenuta pubblicazione in data 09/05/2024 del D.M. n. 639/2024 recante la determinazione (ai sensi dell'art. 15, co. 1 della L. 240/2010) dei nuovi GSD;

- giusta precisazione di cui alla nota MUR prot. n. 215 del 16/07/2024 acquisita agli atti con prot. n. 56376 del 17/07/2024 la quale al riguardo chiarisce che, per le procedure di reclutamento bandite dal 9 maggio 2024 in poi, devono necessariamente essere utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari e che in relazione a tali procedure "ogni riferimento – contenuto in disposizioni normative e regolamentari – al settore concorsuale e al macrosettore concorsuale deve intendersi riferito, in via esclusiva, al gruppo scientifico-disciplinare, con conseguente impossibilità di fare ricorso all'istituto del macrosettore concorsuale non più in vigore";

Sono ammessi a partecipare:

- ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale (rif.to GSD) e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori con riferimento alle procedure già indicate all'art. 1.

NOTA BENE:

OGNI RIFERIMENTO AL S.C. CONTENUTO NEL PRESENTE BANDO DEVE INTENDERSI RICONDUCIBILE AL CORRISPONDENTE GSD.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; in particolare i candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti previsti.

Richiamata la nota MIUR, acquisita agli atti con prot. n. 27199 del 16/04/2019, di riscontro alla richiesta chiarimenti di cui al prot. n. 25721 del 09/04/2019, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale deve essere titolo valido e posseduto dai candidati all'atto dell'ammissione al procedimento di chiamata ovvero alla scadenza del termine di presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati fin dal momento della presentazione della domanda; gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente, di norma mediante PEC, l'eventuale sopravvenuta variazione dei requisiti di partecipazione, che dovranno essere confermati in sede di assunzione.

La mancanza di almeno uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.

Non possono inoltre partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.

Quanto sopra, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 09/02/2012, n. 5, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web:

<https://reclutamentodocenti.unich.it>

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare degli artt. 64 e 65, il candidato avrà l'accesso mediante SPID.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- "requisiti di ammissione": all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi del titolo/status richiesto per la partecipazione alla selezione come indicato dall'art. 3 specificando in caso di abilitazione nazionale il/i settore/i per il/i quale/i si è conseguita l'abilitazione e la data di conseguimento;

- “informazioni sul candidato”: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero i procedimenti o processi penali pendenti. Taluni dati anagrafici saranno automaticamente compilati a seguito d'accesso mediante identità digitale;
- “curriculum vitae”: all'interno di questa sezione deve essere fatto l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte ivi comprese quelle relative alla Terza Missione e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

NOTA BENE:

Relativamente alle attività didattiche svolte, i Candidati avranno cura di indicare gli Enti nazionali o stranieri (es. Istituzioni Universitarie pubbliche o private, Enti pubblici di ricerca e Sperimentazione) presso i quali sono state erogate, specificando: l'anno accademico e/o l'anno solare; la denominazione dell'insegnamento o modulo ed il n. di ore (con l'eventuale precisazione del n. di CFU corrispondenti). La dichiarazione sarà resa nelle forme della certificazione di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO È INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda; pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARÀ VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO MEDIANTE UPLOAD NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (POTRÀ, A DISCREZIONE DEL CANDIDATO, ANCHE ESSERE ALLEGATO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA).

- “produzione scientifica complessiva”: all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:
 - ➔ PER I SETTORI CONCURSUALI BIBLIOMETRICI:
 - Consistenza della produzione scientifica complessiva, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
 - Intensità della produzione scientifica complessiva, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
 - Continuità della produzione scientifica complessiva, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.
 - ➔ PER I SETTORI CONCURSUALI NON BIBLIOMETRICI:
 - Consistenza della produzione scientifica complessiva, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 2000 al 2020*);
 - Intensità della produzione scientifica complessiva, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;

- Continuità della produzione scientifica complessiva, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L'elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf. Al termine dell'elenco su indicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco degli elementi su indicati come compilati dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione dell'elenco delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica complessiva (il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda).

- **“altri titoli conseguiti e brevetti”**: all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita.

Nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ED I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA, SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

➔ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- **“pubblicazioni”** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **CAPITOLO DI LIBRO O CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN o ISMN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

➔ per i settori concorsuali bibliometrici¹ :

anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato, il dato dovrà essere inserito nella sezione “altre informazioni” selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

→ per i settori concorsuali non bibliometrici ² :

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

➔ Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel Mod. 1.

Stante la possibilità, seppur minima, che possa verificarsi, in ragione delle attività che il candidato compie in piattaforma, un disallineamento tra la numerazione dei files contenuta nell'elenco delle pubblicazioni e lo zip contenente le stesse, il candidato è consapevole che la Commissione, in sede di valutazione, terrà conto dell'ordine delle pubblicazioni così come contenuto nell' "elenco delle pubblicazioni" e non della numerazione dei files come acquisita in piattaforma.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso computato nel numero delle pubblicazioni da valutare.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore 23.59 del quarantaquattresimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa, cliccando sull'apposito pulsante DI CHIUSURA DELLA DOMANDA, provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

- punto 4: " Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
 - a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
 - b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di classe A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali".
- punto 5: "Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
 - b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato".

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;

all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata, debitamente datata e firmata, all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23.59 del quarantaquattresimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso del Bando sulla G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema dei quali l'Ateneo non assume responsabilità alcuna.

Stante la chiusura programmata di tutte le strutture dell'Ateneo prevista dal 24.12.2025 al 06.01.2026, si precisa che, in tale periodo, gli uffici non potranno fornire ai candidati, qualora richiesto, supporto tecnico né eventuali chiarimenti o informazioni relativi alla compilazione della domanda.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo - Segreteria Direzione Generale, ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (fatto salvo dal 24/12/2025 al 06/01/2026 giorni di chiusura dell'Ateneo);
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

- inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ³ - dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata

3

Art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al po o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

del candidato, ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "domanda procedura di valutazione –....." e indicare il gruppo scientifico disciplinare o ex settore concorsuale). Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, dovrà provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il gruppo scientifico-disciplinare (o ex settore concorsuale) e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nell'oggetto delle e-mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, ruolo, gruppo scientifico-disciplinare (o ex settore concorsuale) e settore scientifico-disciplinare".

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

AVVERTENZA: NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON UTILIZZI LA PROPRIA E-MAIL PEC PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA, È CONSAPEVOLE CHE L'ATENEO NON RISPONDE DELLA MANCATA RICEZIONE DELLA CANDIDATURA, IN QUANTO L'INVIO DA UN INDIRIZZO E-MAIL NON PEC AD UN INDIRIZZO E-MAIL PEC NON ASSICURA LA CORRETTEZZA ED EFFICACIA DELL'INOLTRO E, SOPRATTUTTO, DELLA RICEZIONE DA PARTE DELL'ATENEO.

La compilazione del form on line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza, al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.

5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda (qualora ritenuto utile) e, in ogni caso, di procedere direttamente all'inoltro della stessa all'indirizzo ateneo@pec.unich.it. Con tale modalità di inoltro – a seguito di avvenuta consegna all'indirizzo indicato - la domanda è perfezionata.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere consegnata con le modalità su indicate all'Università, entro le ore 23:59 del quarantaquattresimo-giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi (per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici (per quanto riguarda i libri, vanno considerati: monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;
- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 - Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo e-mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Divisione 13 (Personale Docente – Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (professore di seconda fascia), il gruppo scientifico disciplinare (GSD) e il S.S.D.;
- di essere in possesso del seguente requisito obbligatorio:

ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale (rif.to GSD) e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori con riferimento alle procedure già indicate all'art. 1.

Specificare in caso di abilitazione nazionale il /i settore/i per il /i quale/i si è conseguita l'abilitazione.

- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di godere dei diritti civili e politici;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;

- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se indicata nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 15 giorni prima della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che ogni riferimento al S.C. contenuto nel presente bando deve intendersi riconducibile al corrispondente GSD;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando;

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento. Si intende correttamente allegata anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'eventuale espletamento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif.to: disposizioni di cui all'art. 4), accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura;
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload nella piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);

- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati (se non già inseriti nel curriculum) con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione produzione scientifica complessiva, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/seconda-fascia>

Art. 7 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif.to: disposizioni di cui all'art. 4) accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. 142/2013 e ss.mm.ii..

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso

dei requisiti richiesti indicati nel comma successivo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal MUR per la partecipazione a detta Commissione (tattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240/2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari).

Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE.

In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240/2010.

Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

I curricula dei Commissari non inclusi nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ed in possesso di elevato profilo scientifico saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo ufficiale on line dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione.

Decorso il termine per eventuali istanze di ricusazione, ovvero a conclusione del procedimento di ricusazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.

Decorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Il termine della ricusazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della ricusazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine.

Quanto sopra anche in applicazione del "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale", emanato con D.R. n. 953 del 16/06/2022.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando per quanto attiene a:

- valutazione della produzione scientifica complessiva, delle pubblicazioni presentate, dell'attività di ricerca, dell'internazionalizzazione, dell'attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio, attività di terza missione e dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico;
- accertamento delle competenze linguistiche relative alla eventuale lingua straniera indicata dal bando;

- accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del bando.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- stabilisce la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera (solo se prevista dal Mod. 1 del bando) e della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento della prova abbia a subire delle modifiche, la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/seconda-fascia> mediante avviso; non faranno seguito, comunque, ulteriori comunicazioni ai candidati. Detta pubblicazione avverrà sempre almeno 15 gg. prima della data indicata per la prova.

Nell'effettuare la valutazione dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo con contestuale inserimento nel sito di Ateneo. La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati; per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

Nella seduta successiva alla prima, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formula un motivato giudizio di merito, anche espresso mediante valori numerici, sulla qualificazione scientifica dei candidati basata sulla valutazione della produzione scientifica complessiva, sulla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, valutazione dell'attività di ricerca, dell'internazionalizzazione, dell'attività didattica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio, attività di terza missione e dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico.

Qualora sia previsto nel Mod. 1 del bando un colloquio per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati sono determinati dalla Commissione che ne darà immediata comunicazione alla Divisione 13 (Personale Docente) – Settore reclutamento personale docente ricercatori - che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo, avendo, la predetta comunicazione, valore di notifica a tutti gli effetti.

In tal caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione.

La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla valutazione comparativa.

La Commissione procede, secondo le modalità indicate nel Mod. 1 del bando, all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera e, per i candidati stranieri, anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.

La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi, anche mediante valori numerici, e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1), ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati. La graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determinerà idoneità.

I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli atti della Commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura.

Art. 10 - Valutazione della qualificazione scientifica dei candidati

La Commissione, in applicazione di quanto indicato dall'art. 9, valuta:

➤ PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, la continuità temporale e la qualità, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ PUBBLICAZIONI PRESENTATE

La Commissione, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1, procede alla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche che sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale (rif.to GSD) per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione avrà la facoltà di ponderare i suddetti criteri graduandone il peso, al fine di meglio individuare il candidato maggiormente qualificato rispetto al profilo indicato S.S.D. (rif.to: Mod. 1).

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione:

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la “classificazione” di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al S.S.D. indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso, qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con il S.S.D., sarà valutata con minor punteggio.

Stante la possibilità, seppur minima, che possa verificarsi, in ragione delle attività che il candidato compie in piattaforma, un disallineamento tra la numerazione dei files contenuta nell'elenco delle pubblicazioni e lo zip contenente le stesse, la Commissione, in sede di valutazione, terrà conto dell'ordine delle pubblicazioni così come contenuto nell' “elenco delle pubblicazioni” e non della numerazione dei files come acquisita in piattaforma.

➤ RICERCA SCIENTIFICA

Per la valutazione dell'attività di ricerca, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- autonomia scientifica dei candidati;
- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito nazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca nazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per la valutazione dell'internazionalizzazione, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in ambito internazionale in qualità di responsabile del progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca internazionali, ovvero partecipazione agli stessi, e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
- conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ ATTIVITA' DIDATTICA

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione considererà il volume (da intendersi quale numero di ore erogate presso Enti nazionali o stranieri con l'eventuale precisazione del n. di CFU corrispondenti), l'intensità, la continuità e la congruenza rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando).

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE

Ai fini della valutazione delle attività di terza missione, la Commissione considererà la consistenza e la qualità delle seguenti attività;

- valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale: (brevetti, privative vegetali e ogni altro prodotto di cui al D.Lgs. 30/2005, art. 2, c. 1);
- imprenditorialità accademica (per es.: *spin off*, *start up*);
- strutture di intermediazione e trasferimento tecnologico (per es. uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, parchi scientifici e tecnologici, consorzi e associazioni per la terza missione);
- produzione e gestione di beni artistici e culturali (per es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi);
- sperimentazione clinica e iniziative di tutela della salute (per es. trial clinici, studi su dispositivi medici, studi non interventistici, biobanche, *empowerment* dei pazienti, cliniche veterinarie, giornate informative e di prevenzione, campagne di *screening* e di sensibilizzazione);
- formazione permanente e didattica aperta (per es. corsi di formazione continua, ECM educazione continua in medicina, MOOC);
- attività di *public engagement* inteso come attività svolte dall'Ateneo senza scopo di lucro e con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, quali:
 - organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità);
 - divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali *social* di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell'ateneo);
 - iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni online; *citizen science*, *contamination lab*);
- attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti *hands-on* e altre attività laboratoriali);
- produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione (per es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conference*, *citizen panel*);
- strumenti innovativi a sostegno dell'*open science*;
- attività collegate all'agenda ONU 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs);
- attività conto terzi (importi dei contratti di ricerca/consulenza con committenza esterna).

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Il candidato avrà cura di descrivere compiutamente le attività di terza missione condotte anche tenuto conto degli elementi descrittivi della valutazione e target di cui al Manuale ANVUR per la Valutazione della Terza Missione nelle Università e negli Enti di Ricerca. 1° aprile 2015.

➤ ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, la Commissione considererà il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione in ambito universitario e agli impegni assunti in organi collegiali universitari, nonché del MIUR / MUR.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato mediante S.S.D. (rif.to: Mod. 1 del bando) valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

➤ COMPARAZIONE VALUTATIVA

I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti saranno indicati preventivamente dalla Commissione nei limiti delle percentuali di seguito indicate.

La ponderazione delle percentuali nel range indicato sarà precisato dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri a meno che non sia stato stabilito dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi si fa riferimento a quanto riportato nel Mod. 1 allegato al bando:

- VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE: min 15% max 60%
- VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA: min 15% max 50%
- VALUTAZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA: min 10% max 30%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO: min 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE: min. 5% max 10%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO: min 0% max 30%

considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100.

La formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\% scelta}{voto max} = \frac{voto rapp (x)}{voto}$$
$$(x) = \frac{voto * \% scelta}{voto max}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

% SCELTA: definita dalla Commissione/Dipartimento → es 20%

VOTO MAX: voto massimo possibile nella "valutazione attività didattica": Es: $[6 (voto max per criterio) * 5 (numero criteri)] = 30$

VOTO: somma dei voti attribuiti alla valutazione attività didattica del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 5 + etc ... = 18) es. 18

$$(x) = \frac{18 * 20}{30}; (x) = 12$$

Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dal suo insediamento.

Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o incompatibilità di membri della Commissione.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione, la Commissione nominata, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, formula la graduatoria dei candidati, individuando, quindi, il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico disciplinare (o ai settori scientifico disciplinari ove previsti) di cui al Mod. 1 del bando, ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati. La graduatoria è solo funzionale alla selezione e non determina idoneità.

Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa.

I verbali vengono pubblicati sull'Albo ufficiale on line e sul sito di Ateneo.

Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. L'amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 12 - Chiamata del Dipartimento e nomina di un candidato selezionato

Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto delibera la proposta di chiamata del candidato maggiormente qualificato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la data di presa servizio entro e non oltre il 31/12/2026, e comunque nel rispetto dei termini previsti dal DM 1673/2024.

Il candidato chiamato dal Dipartimento che ha chiesto il bando è nominato, con decreto rettorale, professore di ruolo di seconda fascia.

Il candidato chiamato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto.

Art. 13 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell'assunzione, alla Divisione 13 (Personale Docente) - Settore Gestione Carriere Docenti, Ricercatori, RTD e Personale in convenzione ASL - le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego e per la partecipazione alla presente procedura, come specificati nell'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Il chiamato dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità, se dipendente di Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; se invece dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego, fatta salva l'eventuale aspettativa qualora rilevante nel ruolo di appartenenza.

Il chiamato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria deve presentare uno stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza contenente l'indicazione della qualifica in possesso nonché della retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali.

Il chiamato, se cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare: dichiarazione di opzione per il regime di impegno, e la propria *foto in formato digitale rispettando le seguenti indicazioni*:

- piano di ripresa a "mezzo busto";
- risoluzione a 300 DPI e profondità 24 bit;
- dimensione foto possibilmente 275 x 300 pixel (larghezza x altezza);

L'invio della foto dovrà essere effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica: fotodocenti@unich.it

Quanto sopra al fine di consentire il rilascio della card di Ateneo.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. C).

Si fa altresì presente che, autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale, è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

È possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unich.it

Art. 15 – Pubblicità

L'avviso del presente bando è pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo nonché sul sito: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/concorsi-personale-docente-ricercatore>.

L'avviso del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato sull'Albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito

<https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/reclutamento/seconda-fascia>, sul sito <https://bandi.miur.it>, sul sito <https://euraxess.ec.europa.eu>.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 L. 240/2010", emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii., al "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6 della legge n. 240/2010" emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. e all'art. 18 comma 1 della L. 240/2010.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella DI FELICE, Responsabile del Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori, e-mail di riferimento: reclutamentodocenti@unich.it

Il presente decreto sarà inserito nell'apposito registro dei decreti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Liborio STUPPIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)
- All. C (informativa trattamento dati personali)

ADRU/VA/DIV13/VA/SRPDR/DDF/er

E' indetta una procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 co. 1 della L. 240/2010 - GSD 13/econ-04 ECONOMIA APPLICATA (ex S.C. 13/A4), S.S.D. ECON-04/A ECONOMIA APPLICATA (ex S.S.D. SECS-P/06) - presso il Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici (Piano Straordinario D.M. 1673 del 29.10.2024).

- deliberazione del Dipartimento con la quale, sulla base delle disponibilità del D.M. 1673/2024, sono stati individuati i settori scientifico-disciplinari e concorsuali relativi ai posti di Professore di seconda fascia da bandire: Delibera d'Urgenza n. 68 del 27.11.2025 prot generale d' Ateneo n. 96555 del 28.11.2025;
- deliberazione del Dipartimento con la quale sono stati deliberati i profili di cui all'art. 2, punto 6, lett. b) del Regolamento di Ateneo e che a norma dell'art. 3, punto 2, lett. c) dello stesso Regolamento devono essere inseriti nel presente bando: Delibera d'Urgenza n. 68 del 27.11.2025 prot generale d' Ateneo n. 96555 del 28.11.2025;
- deliberazione del Dipartimento con la quale, sulla scorta delle deliberazioni degli OO.AA., sono stati deliberati i pesi degli elementi (ponderazione percentuali) oggetto di valutazione: non sono state assunte deliberazioni specifiche: si rimanda ai range individuati nel bando;
- GSD 13/ECON-04 ECONOMIA APPLICATA (ex S.C.: 13/A4);
- profilo: S.S.D. ECON-04/A ECONOMIA APPLICATA (ex S.S.D.: SECS-P/06);
- sede di servizio: Dipartimento di STUDI SOCIO-ECONOMICI, GESTIONALI E STATISTICI;
- specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere:
 - ✓ **Impegno didattico:** con riferimento agli insegnamenti rientranti nel S.S.D. ECON-04/A –ECONOMIA APPLICATA da prestare prioritariamente nell'ambito dei Corsi di Laurea (triennali, magistrali) oltre che, eventualmente, nei Corsi di Dottorato attivati all'interno del Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici;
 - ✓ **Impegno scientifico:** attività di ricerca scientifica sui temi della transizione e della trasformazione energetica, con particolare riferimento ai profili regolatori e di politica industriale e ai relativi riflessi sul tessuto economico e sulle filiere produttive;
 - ✓ **Attività di terza missione:** funzioni di Terza Missione incentrate su attività di public engagement, promuovendo iniziative di divulgazione scientifica rivolte a cittadini, scuole, associazioni e attori del territorio sui temi della transizione ecologica, dei cambiamenti climatici e dell'uso responsabile delle risorse naturali; attività di ricerca su commessa e trasferimento delle conoscenze a favore di imprese e enti con funzioni di politica industriale e/o regolatoria;
- **diritti e doveri:** come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo;
- **trattamento economico e previdenziale:** come previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232 e successivi adeguamenti economici disposti normativamente;
- **numero massimo di pubblicazioni:** 12 (dodici);
- **modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri:** colloquio;
- **copertura finanziaria:** a valere sul D.M. 1673 del 29.10.2024 nei limiti delle disponibilità assegnate, con eventuale copertura residua a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie - punti organico 2025 (turn over 2024) di cui al DM 719 del 09/10/2025 - con la precisazione che, qualora vi siano punti organico residui su DD.MM. precedenti, verrà preferito l'utilizzo delle disponibilità più datate;
- **modalità di accertamento della qualificazione scientifica:** mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

PER L' AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e
Ricercatori
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura selettiva per la chiamata a posti di Professore di II fascia, - ai sensi dell'art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - presso il Dipartimento di _____

ex settore concorsuale _____

gruppo scientifico-disciplinare _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):

COMUNE _____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali: _____;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di essere in possesso del seguente requisito di ammissione, come specificato anche nel curriculum vitae (barrare la casella corrispondente):

- o ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale (rif.to GSD) e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero, per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori con riferimento alle procedure già indicate all'art. 1.

- di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _____;
- (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune OVVERO di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____;
- (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;
- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: _____ con indicazione di eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: _____;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:
 - essere stato escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
 - essere stato destituito o dispensato oppure dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una pubblica Amministrazione;
 - avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se prevista nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 15 giorni prima della prova. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che ogni riferimento al S.C. contenuto nel presente bando deve intendersi riconducibile al corrispondente GSD;
- di aver preso visione dell'Allegato C del bando e di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum datato e firmato (obbligatorio per la procedura informatizzata → potrà a discrezione del candidato essere anche allegato in sede di perfezionamento successivamente alla compilazione mediante la piattaforma on line della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva", lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);

- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

Mod. B

(DICH. SOSTIT. DI CERTIFICAZIONI)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME _____

(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

D I C H I A R A

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata);

con riferimento ai titoli che:

- i titoli presentati, come da elenco, sono conformi all'originale;

con riferimento alle pubblicazioni che:

- le pubblicazioni presentate, come da elenco delle pubblicazioni, sono conformi all'originale, sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e s.m.i);
- nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero.

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)